

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Direttore medico, può scegliere in ciascun capoluogo di provincia un consulente straordinario per eseguire le visite di controllo;

per dare parere, se richiesto, per la scelta dei medici fiduciari e dare informazioni sul loro conto;

per compiere le speciali missioni che il Direttore Generale, su proposta del Direttore medico, stimi di affidargli.

I comitati straordinari sono costituiti con
 onorario per visite nelle mense stabilite nell'uni-
 ta tabella (allegato A).
 Le eventuali missioni fuori residenza sono se-
 paratamente retribuite.



I medici fiduciari si distinguono in medici effettivi e medici supplenti, i quali sostituiscono i primi in caso di assenza o di legittimo impedimento. Gli uni e gli altri sono scelti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Direttore medico.

I medici fiduciari prestano la loro opera alla immediata ed esclusiva dipendenza della Direzione Generale, sotto la sorveglianza degli ispettori compartimentali.

L'Istituto ha medici effettivi e supplenti soltanto nei capoluoghi di provincia o di circondario, nel numero risultante dall'annessa tabella (allegato A).

Nelle altre località l'Istituto ha uno o più medici effettivi, secondo il bisogno, determinato dallo sviluppo degli affari e riconosciuto dalla Direzione Generale.

Compito principale dei medici fiduciari è di eseguire le visite degli assicurandi ed, eventualmente, degli assicurati, redigendone i relativi rapporti, sotto la rigorosa osservanza delle speciali norme di servizio che vi si riferiscono.

Per i rischi da 50.000 lire in su la selezione è fatta con la doppia visita e con modalità che ne garantiscono la efficacia, da stabilirsi nelle dette norme speciali di servizio.

I rapporti sono da essi inviati o consegnati, in busta chiusa diligentemente, agli agenti generali, i quali li inviano al competente ufficio della Direzione Generale ("Accettazione Rischi"), insieme alle relative proposte.

I medici fiduciari debbono poi disimpegnare tutti gli incarichi che, in relazione al loro compito, fossero dati ad essi dal Direttore Generale.

I medici fiduciari sono retribuiti con onorario per visita nella misura risultante dall'annessa tabella (allegato A).

Nel caso di missione fuori residenza essi hanno il trattamento che il regolamento per il personale fa ai capi-ufficio.



Disposizioni generali

12

Tutti i medici nei loro giudizi debbono mantenersi nel campo sanitario e su elementi di carattere sanitario; prescindendo da criteri di ordine amministrativo o tecnico, salvo, eventualmente, a fare cenno — ad illustrazione della classificazione dei rischi — del fatto predominante del quale la classificazione stessa deriva.

Essi debbono pertanto astenersi dal fare proposte, sia per mutamenti nelle forme di assicurazione, sia per riduzioni di differimento, sia per aumenti di premi e concludere nei loro giudizi sinteticamente con la classificazione del rischio adoperando gli aggettivi "ottimo" ; "buono" ; "mediocre" ; "da rifiutarsi" , osservati per tale classificazione i criteri fissati nelle speciali norme di servizio.

Non é obbligatoria l'analisi delle urine fino al massimo di Lire 3.000, a meno che i medici non ritengano opportuno di eseguirla.

Per i loro rapporti i medici debbono servirsi dei moduli predisposti e approvati dall'Amministrazione con questionari diversi, e cioè di forme ordinarie o ridotta, secondo che si tratti di affari da L. 3.000 in su ovvero di affari di somme inferiore.

E' rigorosamente vietato ai medici di dare qualsiasi notizia sui risultati delle loro visite e sugli apprezzamenti da essi fatti, sia agli assicurandi, sia agli agenti.

La richiesta e l'analisi delle urine, da parte dell'Ufficio centrale, deve limitarsi a casi eccezionali, secondo le speciali norme di servizio.

Quando occorra da parte dell'Ufficio centrale di chiedere chiarimenti sui rapporti dei medici fiduciari, la richiesta é completamente formulata dall'ufficio stesso e sottoposta all'approvazione e firma del Direttore medico.

Le Agenzie generali debbono essere provviste di una cassetta contenente il necessario per le ricerche del peso specifico, dell'albumina e dello zucchero nelle urine.

Per capitali superiori a L. 20.000 l'esame e il giudizio delle domande di assicurazione sono affidati ad un Comitato costituito dal Direttore Generale, o da chi per esso, dal capo dell'ufficio "Attuariale", dal capo dell'ufficio "Accettazione rischi" e da uno dei medici dell'Ufficio centrale.

Nel caso di dubbi sullo stato di salute, il Direttore Generale può ordinare una nuova visita dello assicurando.

I medici ordinari e aggiunti dell'ufficio centrale, i consulenti straordinari e i fiducieri sono informati delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che rispettivamente li riguardano, con lettera del Direttore Generale, nella quale sono regolati i rapporti tra essi e l'Istituto, in conformità del presente ordinamento, che è loro comunicato insieme alle speciali norme di servizio, affinché ne curino la osservanza.

Alle speciali norme di servizio in esecuzione del presente ordinamento provvede il Direttore Generale, su proposta del Direttore medico, sentito il Comitato permanente dell'Istituto.

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO

1

L'Istituto provvede al servizio medico con apposito ufficio della Direzione Generale, con medici fiduciari e con consulenti straordinari.



All'Ufficio medico della Direzione Generale sono addetti un medico direttore, medici ordinari e aggiunti, provvisti di assegni annui fissi pagabili a mesi maturati, secondo l'annessa tabella (allegato A).

Le nomine e fatte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

Possono all'Ufficio essere assegnati impiegati dell'Istituto secondo le determinazioni del Direttore Generale, sentito il Direttore medico.

L'Ufficio medico :

- a) esamina sotto l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle speciali norme di servizio che vi si riferiscono, i rapporti dei medici fiduciari ed esprime il proprio parere sulla qualità dei rischi e della loro accettabilità;
- b) provvede per le missioni, le ispezioni e la esecuzione di incarichi speciali;
- c) cura la esecuzione delle visite per gli affari diretti;
- d) disimpegna il servizio di statistica;
- e) coadiuva la Direzione Generale nell'opera intesa ad assicurare all'Istituto una buona organizzazione ed un regolare funzionamento del servizio sanitario locale.

L'Ufficio é provveduto di una camera dotata di quanto tecnicamente occorre per le visite mediche, di altre per l'addetti personale e di un laboratorio per le analisi chimiche, microscopiche e istologiche, nonché per le ricerche delicate, come la reazione di Wassermann per la sifilide.

Il Direttore medico sovrintende all'ufficio e assegna ai singoli componenti l'ufficio stesso le rispettive attribuzioni, nei limiti dei compiti considerati nell'articolo precedente;

- indirizza i lavori di statistica medica e lo studio di tutte le questioni mediche attinenti le assicurazioni, sulla base delle esperienze dell'Istituto e delle esperienze delle Compagnie agenti in Italia ed all'estero;

- dà parere sulle scelte dei medici ordinari e aggiunti dell'Ufficio centrale e dei consulenti straordinari e medici fiduciari;

- dà parere sull'accettazione dei rischi più importanti.

In caso di missione fuori residenze i medici ordinari e aggiunti hanno il trattamento fatto del regolamento per il personale ai capi ufficio della Direzione Generale.